



IL PRESIDENTE

IN QUALITA' DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012  
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012



### **Decreto n. 1182 dell'8 luglio 2014**

**Procedimento espropriativo per la realizzazione di edifici scolastici provvisori realizzati direttamente dai comuni – Inclusione e acquisizione di ulteriore area “relitto”.**

**Visti:**

- la legge 24.02.1992, n. 225 e ss.mm.ii.;
- il decreto legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2001, n. 401;
- il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità”;
- l'art. 3 del decreto legge 30 novembre 2005, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21;
- l'art. 8 della L.R. n. 1 del 2005, recante “Norme in materia di protezione civile”;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 maggio 2012 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, convertito con modificazioni dall'art. 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2012 con il quale è stato dichiarato fino al 21 luglio 2012 lo stato di emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova il giorno 20 maggio 2012 ed è stata disposta la delega al capo del dipartimento della Protezione Civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;
- il Decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 1 agosto 2012, pubblicata sulla G.U. n. 180 del 3 agosto 2012, recante “interventi urgenti in favore delle aree colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012;

- l'articolo 10 del Decreto legge 22 giugno 2012 n. 83 "misure urgenti per la crescita del paese";
- in particolare il comma 1 dell'art. 10 del D.L. 83/2012, che recita: *"i Commissari delegati di cui all'art. 1 comma 2 del decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, provvedono, nei territori dei comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, interessate dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012, per i quali è stato adottato il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 1° giugno 2012 di differimento dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 130 del 6 giugno 2012, nonché di quelli ulteriori indicati nei successivi decreti adottati ai sensi dell'art. 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, in termini di somma urgenza alla progettazione e realizzazione di moduli temporanei abitativi – destinati all'alloggiamento provvisorio delle persone la cui abitazione è stata distrutta o dichiarata inagibile con esito di rilevazione dei danni di tipo "E" o "F", ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 maggio 2011 – ovvero destinati ad attività scolastica ed uffici pubblici, nonché delle connesse opere di urbanizzazione e servizi, per consentire la più sollecita sistemazione delle persone fisiche ivi residenti o stabilmente dimoranti, ove non abbiano avuto assicurata altra sistemazione nell'ambito degli stessi comuni o comuni limitrofi.*
- in particolare il comma 2 dell'art. 10 del D.L. 83/2012 dispone che *"i Commissari delegati provvedono, sentiti i sindaci dei comuni interessati, alla localizzazione delle aree destinate alla realizzazione dei moduli di cui al comma 1, anche in deroga alle vigenti previsioni urbanistiche, utilizzando prioritariamente le aree di ricovero individuate nei piani di emergenza. Il provvedimento di localizzazione comporta dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere e costituisce decreto di occupazione d'urgenza delle aree individuate";*

**Evidenziato** che con decreto legge n. 43 del 26 aprile 2013, convertito con modificazioni in L. 71/2013, lo stato di emergenza è stato prorogato al 31 dicembre 2014;

**Vista** le ordinanze n. 19 del 13 marzo 2014 e n. 52 del 30 giugno 2014 con le quali è stato rimodulato il programma operativo scuole approvato con ordinanza n. 13 del 15 luglio 2012, con la stima dei relativi costi;

**Preso** atto che ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 10 del D.L. 83/2012, in deroga alle previsioni urbanistiche, la localizzazione delle aree costituisce variante delle stesse e produce l'effetto dell'imposizione del vincolo preordinato alla espropriazione.

**Considerato** l'accordo di collaborazione tra il Commissario Delegato Presidente della Regione Emilia-Romagna e l'Agenzia delle Entrate del 6 dicembre 2012 integrato con accordo sottoscritto il 22 aprile 2014 e acquisito al protocollo regionale n. RPI.2014.0000236 del 22/04/2014.

**Considerato** che gli edifici scolastici temporanei, e le relative opere di urbanizzazione, pur avendo carattere provvisorio, sono comunque destinate ad una durevole utilizzazione, in relazione al periodo di tempo presumibilmente necessario per la ricostruzione delle scuole distrutte o alla riparazione di quelle gravemente danneggiate o di quelle inagibili.

**Richiamata** la ordinanza n. 15 del 31 luglio 2012 per la localizzazione delle aree destinate alla realizzazione degli edifici scolastici provvisori eseguiti direttamente dai comuni.

**Preso atto** che con la suddetta ordinanza 15/2012, allegato B, è stata localizzata, per la realizzazione degli edifici scolastici realizzati direttamente dai comuni, l'area individuata al Foglio 42 Mappale 797 (parte) nel Comune di Sant'Agostino di proprietà della Società Agricola San Filippo s. s. di Fenati Luigi & c.

**Considerata** la nota presentata al Comune di Sant'Agostino e assunta al protocollo dello stesso al numero 8815 del 28/05/2014 con la quale la proprietà, Società Agricola San Filippo:

- dichiara che l'area oggetto della procedura di esproprio determina la interclusione di una ulteriore porzione di terreno della stessa proprietà, della estensione di circa 3.000,00 mq, che per tale motivo diviene un "relitto" completamente inidoneo alla coltivazione;
- chiede al comune di farsi promotore nei confronti del Commissario Delegato, Presidente della Regione Emilia Romagna, della richiesta di voler includere nella procedura espropriativa questa ulteriore area "relitto".

**Considerato** che con nota assunta al protocollo regionale CR.2014.0019532 del 6 giugno 2014 il Comune di Sant'Agostino, accogliendo la richiesta della proprietà, comunica al Commissario Delegato che tale area "relitto" potrebbe rientrare nella area a servizio dell'istituto scolastico e quindi non ha nulla da obiettare all'inserimento di tale area nel procedimento espropriativo in atto.

**Rilevato** che il Commissario Delegato, Presidente della Regione Emilia-Romagna ritiene di poter accogliere le richieste avanzate dalla proprietà, Società Agricola San Filippo e dal Comune di Sant'Agostino.

**Considerato** che con nota CR.2014.0020142 del 11 giugno 2014 la Struttura Tecnica del Commissario Delegato ha espresso parere favorevole alla acquisizione della ulteriore area "relitto".

**Considerato** che l'ammontare della indennità di esproprio e/o occupazione della ulteriore area "relitto" sarà calcolata sulla base della indennità già determinata dalla Agenzia delle Entrate per l'area oggetto di esproprio originaria e insistente sul medesimo mappale.

**Considerato** che l'ammontare complessivo della indennità di esproprio e/o

occupazione, e quindi riferita alla intera area oggetto dell'esproprio (originaria e relitto), sarà calcolato a seguito del perfezionamento del tipo di frazionamento con conseguente determinazione della esatta consistenza superficiale.

**Preso atto** dell'accettazione da parte della proprietà dell'indennità così quantificata.

Tutto ciò premesso e considerato

## DECRETA

1. di accogliere le richieste presentate dalla proprietà, Società Agricola San Filippo e dal Comune di Sant'Agostino e di includere nella area oggetto di esproprio una ulteriore area "relitto" di circa 3000 mq;
2. di stabilire che la indennità di esproprio per l'area "relitto" sarà calcolata sulla base della indennità già determinata dalla Agenzia delle Entrate per l'area di esproprio originaria e insistente sul medesimo mappale, ovvero € 3,80 al mq come già quantificata e notificata alla proprietà con decreto n. 700 del 29/07/2013;
3. di comunicare alla proprietà, Società Agricola San Filippo l'ammontare della indennità di esproprio e/o occupazione dell'area oggetto dell'esproprio, comprensiva dell'area "relitto", a seguito del perfezionamento del tipo di frazionamento con conseguente determinazione della esatta consistenza superficiale dell'area stessa;
4. di dare atto che la spesa prevista trova copertura finanziaria nel quadro economico dedicato all'intervento descritto come rimodulato dalle Ordinanze n. 19/2014 e n. 52/2014, nell'ambito dello stanziamento previsto dall'art. n. 2 del Decreto Legge n. 74 del 6 giugno 2012, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122 del 1 agosto 2012;
5. di trasmettere copia del presente decreto alla proprietà, Società Agricola San Filippo e al Comune di Sant'Agostino.

Bologna lì, 8 luglio 2014

  
Vasco Errani